



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**DECRETO N. 365 DEL 24 GEN. 2020**

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994, del progetto di "ampliamento di fabbricati artigianali a servizio della funzione peschereccia in via Poli 113 a Chioggia". Richiesta Prot. AdSPMAS n.421/2020, Arch. Tommaso Signoretto per conto di Zennaro SAS.

**IL DIRETTORE**

**Visto**

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;
- l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- l'Accordo ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comune di Chioggia del 23 dicembre 2019;
- il Decreto n.355 del 02 gennaio 2019 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in merito ai poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive;

**Valutato**

Che, in merito al progetto presentato, sono stati recepiti i seguenti pareri:

- Comune di Chioggia ha espresso parere favorevole (pervenuto alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 2273 del 15.01.2020) all'intervento (Allegato 1);





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- Città Metropolitana di Venezia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale (pervenuta alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 421 del 10.01.2020) (Allegato 2);
- Commissione per la Salvaguardia di Venezia (pervenuto alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 2273 del 15.01.2020) ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato 3);
- Veritas (pervenuto alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 2273 del 15.01.2020) ha espresso in sede di A.U.A. nulla osta condizionato, ha autorizzato lo scarico delle acque reflue di prima pioggia e ha dato nulla osta allo scarico delle acque assimilate alle domestiche (Allegato 4);
- ULSS3 (pervenuto alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 2273 del 15.01.2020) ha espresso parere favorevole (Allegato 5);
- Capitaneria di Porto di Chioggia (pervenuto alla scrivente con prot. AdSPMAS n. 3312 del 21.01.2020) ha espresso nulla osta ai sensi dell'art.55 del Codice della Navigazione (Allegato 6).

Che i sopracitati pareri con prescrizioni o condizionati non comportano modifiche sostanziali al progetto

### **Atteso**

Il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge

### **Decreta**

La conclusione positiva del procedimento per l'approvazione del progetto di "ampliamento di fabbricati artigianali a servizio della funzione peschereccia in via Poli 113 a Chioggia".



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Autorizza**

Ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l'esecuzione delle opere in oggetto con le prescrizioni e condizioni presenti nei pareri allegati.

L'efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di costruzione, se dovuti.

Il Direttore  
Pianificazione Strategica e Sviluppo  
Antonio Revedin

Allegati: c.s.





*Città di Chioggia* città d'arte

SETTORE URBANISTICA – SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA

**PARERE DEL DIRIGENTE**

**Permesso di Costruire**

**Codice istanza:** PC-113-2017

**PROT N.** 36836 DATA 03/08/2017

**DITTA RICHIEDENTE:** ZENNARO SAS DI ZENNARO GIMMI & C.  
VIA GIOVANNI POLI 113 - 30015 CHIOGGIA(VE)

**PROGETTISTA** ARCH. TOMMASO SIGNORETTO  
VIALE MARCO POLO 68 B - 30015 CHIOGGIA(VE)

**CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO**

Nuova costruzione/ampliamento

VISTA L'ISTRUTTORIA SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE                               |
| <input type="checkbox"/>            | FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI   |
| <input type="checkbox"/>            | CONTRARIO PER I CONTRASTI SOPRA RILEVATI |
| <input type="checkbox"/>            | CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI    |

*Sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente del Settore Urbanistica .*

CHIOGGIA 19/11/2018

**IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA**  
Gianni Favaretto



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AMBIENTE

Determinazione N. 3344 / 2019

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: ZENNARO S.A.S. C.F. 01138660293 STABILIMENTO: COMUNE DI CHIOGGIA VIA POLI 113 SEDE LEGALE: COMUNE DI ROVIGO PIAZZA MARCONI 25/1 PORTO VIRO**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;



- ix. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- x. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- xi. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- xii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;
- xiii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xiv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Visti

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 41580 del 25.06.2019 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 25.06.2019 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CHIOGGIA in data 24.06.2019 dalla ditta Zennaro S.a.s., con sede legale in ROVIGO - Piazza Marconi 25/1 - Porto Viro -, per l'installazione di un nuovo stabilimento dove si svolge attività di lavorazione di attrezzature per la pesca all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 48248 del 22.07.2019 questa Amministrazione ha richiesto a VERITAS Spa. l'atto di assenso relativo all'ambito di pertinenza per gli scarichi delle acque reflue industriali e contestualmente ha avviato il procedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi della L. 241/1990

Considerato che

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che con prot. n. 70634 del 4.11.2019 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l'atto di assenso di VERITAS Spa relativo allo scarico sopra citato;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 6/12/2019, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

## DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Zennaro S.a.s., con sede legale in Comune di ROVIGO - Piazza Marconi 25/1 - Porto Viro -, C.F. 01138660293 per l'installazione di un nuovo stabilimento, sito in Comune di CHIOGGIA – Via Poli 113

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

### 3.- SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. , acquisito agli atti con prot. n. 70634 del 4.11.2019, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente correlando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato C CIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a VERITAS Spa

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente





**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

AP-115-D

PC-113-17

Data **29 APR. 2019** Protocollo N° **167382** Class: **H.400.03.1** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Commissione per la Salvaguardia di Venezia - L. n. 171/73 s.m.i.  
Ampliamento ai sensi della LR 55/2012 - Via Giovanni Poli 113 - Foglio: 22  
Particella: 8223.  
**Trasmissione parere n. 05/10317**

**CITTA' DI CHIOGGIA**  
[chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

e, p.c. **ARCH. TOMMASO SIGNORETTO**  
[tommaso.signoretto@archiworldpec.it](mailto:tommaso.signoretto@archiworldpec.it)

**SABAP**  
per il Comune di Venezia e Laguna  
[mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il relativo parere espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 05-2019 del 16 aprile 2019.

Distinti saluti

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS  
VINCA NUVV  
Il Direttore  
Dott. Corrado Soccorso

DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI  
IL DIRETTORE  
Dott. Luigi Masia

Referente: *Dr.ssa Teresa Morelli*  
Segreteria Commissione per la Salvaguardia di Venezia  
Tel. 041 279 4186 - 041 279 2459  
Mail: [teresa.morelli@regione.veneto.it](mailto:teresa.morelli@regione.veneto.it)

Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

Ufficio 5EHB4N



PARERE n. 5/10317

La Commissione per la Salvaguardia di Venezia,

nella seduta n. 5-2019 del 16 aprile 2019,

- vista la legge 16 aprile 1973, n. 171;
- vista la legge 29 novembre 1984, n. 798;
- vista la legge 8 novembre 1991, n. 360;
- visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206;
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.;
- richiamata, altresì, ogni altra fonte normativa e regolamentare nazionale e regionale in materia;
- vista la nota trasmessa dalla Città di Chioggia, acquisita al prot. regionale con n. 51925 del 07/02/2019, nonché, le relative istruttorie;
- nel ritenere che le scelte e le considerazioni prospettate in sede di esame, ponderato ogni contrapposto interesse, possano ritenersi sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione, ad unanimità dei suoi Componenti,

con voto n. 5/10317

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI** in merito alla pratica richiamata in oggetto, riguardante l'ampliamento ai sensi della LR 55/2012 dell'immobile in Via Giovanni Poli 113 - Foglio: 22 Particella: 8223, comune di Chioggia.

**PRESCRIZIONI:**

1. dovrà essere valutato, nel caso in cui sia dovuto, la conformità al D.P.R. n. 151/2011 in materia di Prevenzione Incendi;
2. il rivestimento in laterizio, del fabbricato principale, non sia di tipo prefabbricato;
3. che il portone, del fabbricato principale, sia rivestito in legno come da ricostruzione storica.

Il Presidente della Regione del Veneto

Dott. Luca Zaia -

Il Direttore

Ing. Maurizio De Gennaro

COMMISSIONE SALVAGUARDIA VENEZIA



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas) [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas) [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Spett.le  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera 191  
30173 - Mestre -VE  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

c.a. Ing. **F. CHIOSI**  
Dott. **C. CESELIN**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo  
per il tramite del SUAP del comune di CHIOGGIA  
[suap.veneziametropolitana@pecveneto.it](mailto:suap.veneziametropolitana@pecveneto.it)

Alla Ditta  
Zennaro sas  
di Zennaro Gimmi & C.  
Piazza G. Marconi, 25/1  
45014 Porto Viro RO  
[zennarosas@pec.it](mailto:zennarosas@pec.it)

**OGGETTO:** : Pratica n. 01138660293-18062019-1241  
Ditta Zennaro sas di Zennaro Gimmi & C.  
Impianto: CHIOGGIA – Via G. Poli, 113  
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.  
**Atto di assenso.**

In relazione alla Vostra richiesta atto di assenso Prot. 48248 del 22/07/2019, acquisita agli atti con prot. 64559 del 24/07/2019, in merito all'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) trasmessa dalla ditta Zennaro sas di Zennaro Gimmi & C. al SUAP del Comune di Chioggia ai sensi del DPR 13/03/2013 n°59, e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza prot.55876 del 25/06/2019 presentata dalla ditta Zennaro sas di Zennaro Gimmi & C., per l'insediamento sito in Chioggia, via G. Poli, 13;
- viste le integrazioni Prot. 79592 del 06/09/19, Prot. 94896 del 25/10/19;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa agli scarichi CG 51/1 di acque reflue industriali e CG 51/2 di acque di dilavamento di prima pioggia e CG 51/3 di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 28/10/2019, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.18 del 13/12/2018;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il decreto n°102 del 29/12/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di depurazione di Veritas spa sito Chioggia, località Val Da Rio;
- Considerato che, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Chioggia in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Considerato che è attualmente in vigore il Piano Analitico di Veritas;

Relativamente ai lavori di progetto e allacciamento alla pubblica fognatura:

- il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato;
- tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- è fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- installazione sul tratto finale di scarico di un sistema di intercettazione rapida del flusso fognario ove non previsto in sede di progetto;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere utilizzando la modulistica preposta, allegando planimetria As-Built;







Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Come da progetto, lo stabilimento dovrà dotarsi di una nuova utenza idrica indipendente per l'attività di produzione di ghiaccio comunicandone gli estremi alla scrivente;
- **Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;**

Lo scarico denominato:

- o **CG 51/1 di acque reflue industriali (sc. Unico) - Categoria 1** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via G. Poli;

Portata: 184.30 mc /anno

COD: 400 mg/l

Fosforo Totale (come P): 8 mg/l

Azoto Totale (come N) 100 mg/l

Solidi sospesi: 160 mg/l

è soggetto alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di allacciamento :

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 30 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.18 del 13/12/2018, Titolo IV, Articolo 30, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità medie e massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;







Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cart.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- e) mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del/i misuratore di portata e del campionatore ove installati, oltreché l'obbligo di comunicare, mezzo lettera raccomandata, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;
- f) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). E inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

Contestualmente si rilascia

### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

delle acque reflue esitate dall'insediamento produttivo sito in Chioggia (VE) – via G. Poli 113, per il seguente scarico:

- o **CG 51/2 - acque di prima pioggia come identificate nel comma 3 dell'art. 39 del vigente Piano Tutela Acque della Regione Veneto- cat. 1 - nella fognatura comunale di via G.Poli**

Portata: 33.2325 mc /anno

COD: 200 mg/l

Fosforo Totale (come P): 4 mg/l

Azoto Totale (come N) 50 mg/l

Solidi sospesi: 160 mg/l

alle medesime condizioni indicate ai precedenti punti a),b),c),d),e),f).

In riferimento alla DGRV 622 del 29/04/2014, la validità dell'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque scaricate.

La presente autorizzazione decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.

Con cadenza quadriennale dalla data di emissione del presente provvedimento, è fatto obbligo al Titolare dello Scarico di dichiarare preventivamente a VERITAS S.p.A, che nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi legittimanti il rilascio del presente titolo di autorizzazione allo scarico.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva è n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Infine, si rilascia

### NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:

- scarico denominato **CG 51/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via G. Poli senza prescrizioni.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni  
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -  
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente  
Luca Filippini Tel. 0417293703





Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chloggia, Quinto di Treviso, Praganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	FH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O <sub>2</sub> /l	250
8	COD	mg O <sub>2</sub> /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO <sub>2</sub> /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO <sub>3</sub> /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l	2
16	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /l	2
17	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



REGIONE DEL VENETO



ULSS3  
SERENISSIMA

Sede centrale: Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Venezia Mestre (Ve) - C.F. e P.I. 02798850273  
www.aulss3.veneto.it - P.E.C. [protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss3@pecveneto.it)

Dipartimento di Prevenzione – SISP SIAN  
Distretto di Chioggia – Borgo San Giovanni n. 1183 - 30015 Chioggia

Prot. 117358  
Rif. 72-17

Chioggia, 26/07/2017

Alla ditta Zennaro s.a.s.  
di Zennaro Gimmi & C.  
Via Giovanni Poli, 113

30015 Chioggia (VE)

OGGETTO: Parere preventivo igienico-sanitario su progetto prot. 112692 del 17/07/2017 in merito all'ampliamento fabbricati artigianali siti in Chioggia (VE) via G. Poli n° 113 censito nel N.C.E.U. Comune Censuario di Chioggia Fg. 22, mapp. 8223.

Con riferimento alla Vs. richiesta di cui sopra, relativa al progetto, dopo avere esaminato gli elaborati, si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

per l'aspetto igienico-sanitario di competenza di questo Servizio.

Prescrizioni:====

*Il presente parere viene rilasciato dallo scrivente Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ai soli fini igienico sanitari e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, nonché senza pregiudizio d'eventuale diritti di terzi e delle proprietà confinanti e fatta salva ogni altra prescrizione dell'Amministrazione Comunale e/o di altri enti competenti per territorio.*

Distinti saluti



DIRIGENTE MEDICO  
D.ssa Clelia De Sisti

027008 - Comune di Chioggia  
AOO - COMUNE DI CHIOGGIA  
REGISTRO UFFICIALE  
0036836 - 03/08/2017 - INGRESSO  
Classificazioni: 06.03



Responsabile del procedimento: Dott.ssa Clelia De Sisti  
Referente della pratica: - T.d.P. Marco Mistretta tel: 0415572129 fax: 0415572127 e-mail: [marco.mistretta@aulss3.veneto.it](mailto:marco.mistretta@aulss3.veneto.it)



Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto  
CHIOGGIA

Sezione Demanio Ambiente e Contenzioso

Titolario 05.03.08  
Fasc. Documit 3469

PC - 113 - 2017  
TIZIANO

Chioggia,  
p.d.c.: S.T.V. (CP) Manuela NAPOLI  
0415508206

Al Comune di Chioggia  
Sportello Unico Edilizia  
Privata

e p.c. Agenzia del Demanio  
Direzione Regione Veneto

Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del  
Territorio  
Direzione Operativa  
operativa@pec.regione.venet  
o.it

Provveditorato Interregionale  
alle OO.PP.  
OOMM per il Veneto

Argomento: nulla osta ai sensi dell'articolo 55 del codice della navigazione –  
per ampliamento di fabbricati artigianali ai sensi della L.R. 55/2012,  
sito in via Poli 113, nel Comune di Chioggia, – Foglio: 22 Mappale:  
8223.-

(Spazio riservato a  
protocolli, visti e  
decretazioni)

In relazione alla questione in argomento, non essendo  
pervenuti i pareri richiesti con nota prot. 12220 in data  
09/05/2019 da parte delle competenti amministrazioni, cui la  
presente è diretta per conoscenza, si provvede, ex art. 16 L.  
241/1990, al rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 55  
del Codice della Navigazione, nei limiti e per quanto di  
propria competenza.-

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lg. 7  
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.